

# Informazioni utili per le Attività Produttive

Novità semplificate del DPCM n. 18/2020 del 17/03/2020

Sei titolare di Partita IVA?

Sei un libero professionista?

In questo documento puoi trovare **informazioni utili** in merito alle **misure di agevolazione** e aiuti economici previsti dal Decreto n. 18/2020 per l'emergenza Coronavirus.



**Comune di Nociglia (LE)**





# Comune di Nociglia (LE)

Documento redatto **a scopo esemplificativo** delle nuove direttive emanate con i Decreti del Presidente del Consiglio per l'emergenza Coronavirus. Gli articoli spiegati all'interno potrebbero subire delle **variazioni** e/o **correzioni**, data la **continua evoluzione** del **contesto normativo** ed epidemiologico. Ricordiamo al pubblico di **consultare solo siti web e articoli** che provengono da **fonti accreditate** e per quanto riguarda le misure economiche del governo solo tramite le piattaforme istituzionali che hanno la dicitura (.gov) all'interno del dominio. Di seguito i siti web per consultare le notizie **istituzionali attendibili**, clicca sul logo per visitarli:



Comune di Nociglia (LE)  
Via Risorgimento n. 51 - 73020 Nociglia ( Le )  
Telefono: 0836 936008 - [www.comune.nociglia.le.it](http://www.comune.nociglia.le.it)

*Il Sindaco*  
Massimo Martella



# TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIO

## NUOVO TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIO

È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario **in sostituzione** dei precedenti **ammortizzatori sociali** in favore di:

- Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno **in corso** un trattamento di **integrazione salariale** straordinario;
- Aziende che hanno in corso un **assegno di solidarietà**;



## Titolo II – Art. 20



# Art. 22 - CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

## NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le Regioni, con riferimento ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere (previo accordo con i sindacati) trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. LIMITATAMENTE ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.



## Titolo II – Art. 22



## Art. 26 - SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI

### SORVEGLIANZA ATTIVA PER QUARANTENA EQUIPARATO A MALATTIA

Il periodo trascorso in **quarantena** con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai **lavoratori del settore privato**, è equiparato a **malattia** ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e **non è computabile** ai fini del periodo di **comporto**.

È compito del medico curante **redigere il certificato** di **malattia** con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.



## Titolo II – Art. 26



# Art. 27 – LIBERI PROFESSIONISTI E CO.CO.CO

**€ 600** – indennità mese di Marzo  
NON SOGGETTA AD IMPOSIZIONE FISCALE

A tale indennità possono accedere:

i **liberi professionisti** con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli **studi associati** o **società semplici** con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell'INPS;

i **collaboratori coordinati e continuativi** con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori **non devono essere** titolari di un **trattamento pensionistico diretto** e non devono avere **altre forme di previdenza obbligatoria**.



## Titolo II – art. 27



# Art. 28 - LAVORATORI AUTONOMI (Gestione AGO)

**€ 600** – indennità mese di Marzo

**NON SOGGETTA AD IMPOSIZIONE FISCALE**

Misura che riguarda i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'**Assicurazione generale obbligatoria (AGO)**.

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

Artigiani

Commercianti

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori **non devono essere** titolari di un **trattamento pensionistico diretto** e non devono avere **altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS**.



## Titolo II – art. 28



# Art. 29 – LAVORATORI STAGIONALI

**€ 600** – indennità mese di Marzo

NON SOGGETTA AD IMPOSIZIONE FISCALE

Cessazione rapporto di lavoro in data compresa tra:

**1° Gennaio 2019 – 17 Marzo 2020** (DPCM n. 18/2020)

Ai **lavoratori dipendenti stagionali** del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno **cessato involontariamente** il rapporto di lavoro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'**indennità** per il mese di marzo pari a **600 euro**.



## Titolo II – art. 29





# Art. 30 – LAVORATORI AGRICOLI

**€ 600** – indennità mese di Marzo

NON SOGGETTA AD IMPOSIZIONE FISCALE

A tale indennità possono accedere gli **operai agricoli a tempo determinato** e le altre categorie di **lavoratori iscritti** negli elenchi annuali purché rispettino i **seguenti requisiti**:

- 1) Almeno **50 giornate** di effettivo lavoro agricolo dipendente nel **2019**;
- 2) Non essere titolari di pensione.



## Titolo II – art. 30



# Art. 37 - DATORI DI LAVORO DOMESTICO

**Sospensione dei termini** relativi ai versamenti di:  
+ **Contributi** Previdenziali e Assistenziali  
+ **Premi** assicurazione obbligatoria domestici

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti summenzionati in scadenza nel periodo dal **23 febbraio 2020** al **31 maggio 2020**. I contributi per lavoro domestico relativi al **primo trimestre 2020** e per i quali l'INPS ha inviato gli **Avvisi di pagamento** pagoPA con data di scadenza 10 aprile 2020, potranno essere versati **entro il 10 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni e interessi.



## Titolo II – art. 37



# Art. 38 – LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

**€ 600** – indennità mese di Marzo

NON SOGGETTA AD IMPOSIZIONE FISCALE

A tale indennità possono accedere i **lavoratori dello spettacolo** iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i **seguenti requisiti**:

- 1) Almeno **30 contributi giornalieri** versati nell'anno **2019** al medesimo fondo;
- 2) che abbiano prodotto nel medesimo anno un **reddito non superiore a 50.000 euro**;
- 3) NON devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.



## Titolo II – art. 38



# INCUMULABILITÀ INDENNITÀ DI € 600

Ricorda che le indennità di € 600 trattate in precedenza:

- ✓ NON sono **cumulabili**;
- ✓ NON sono riconosciute ai percettori di **Reddito di Cittadinanza**.

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in **via telematica all'INPS** la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i **cittadini** nel sito internet dell'Inps ([www.inps.it](http://www.inps.it)) o rivolgendosi presso i **patronati**.

Le domande saranno rese **disponibili, entro la fine** del corrente **mese di marzo**, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche.



## Titolo II – Art. 31



# Art. 34 – PROROGA TERMINI DECADENZIALI

## Proroga termini decadenziali in materia **previdenziale e assistenziale**

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020 il **decorso dei termini di decadenza** relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è **sospeso di diritto**.
2. Sono altresì **sospesi**, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, **i termini di prescrizione**.



**Titolo II – art. 34**



# Art. 49 – FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

**COSA?** GARANZIA PER PRESTITI FINO A € 5MLN

**QUANDO?** A partire dal 17 Marzo 2020 (DPCM N.18/2020), per 9 mesi

Lo Stato fornisce una **garanzia** per **prestiti** fino a **5 milioni di euro** volta a **investimenti** e **ristrutturazioni** di **situazioni debitorie**.

a) la garanzia è concessa **a titolo gratuito**;

b) **l'importo massimo** garantito per singola impresa è elevato a **5 milioni di euro**;

c) per gli interventi di **garanzia diretta**, la percentuale di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna **operazione di finanziamento** per un **importo massimo** garantito per singola impresa di **1.500.000 euro**.

Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.



## Titolo III – Art. 49



# Art. 46 – SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

**SOSPESE LE PROCEDURE PENDENTI AVVIATE  
SUCCESSIVAMENTE AL 23/02/2020**

A decorrere dal 17 Marzo 2020 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è **precluso per 60 giorni** e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. **Sino alla scadenza** del suddetto termine, **il datore di lavoro**, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **non può recedere** dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.



## Titolo II – art. 46



# Art. 54 – FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI PRIMA CASA

SONO ESTESI I REQUISITI DI AMMISSIONE AL FONDO

**QUANDO?** A partire dal 17 Marzo 2020, per 9 mesi

**PER CHI?** Lavoratori **Autonomi** e Liberi **Professionisti**

**COSA SERVE?** Che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo tra la data della domanda e la predetta data, un **calo del proprio fatturato, superiore al 33%** del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della **chiusura** o della **restrizione** della propria **attività** operata in attuazione delle disposizioni adottate per **l'emergenza coronavirus**;  
Per l'accesso al fondo **non è richiesta** la presentazione dell'**ISEE**



## Titolo III – Art. 54





# CREDITI PECUNIARI VS DEBITORI INADEMPIENTI

## CREDITO D'IMPOSTA LE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE

Qualora una società ceda a titolo oneroso, **entro il 31 dicembre 2020**, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in **credito d'imposta** le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- a) **perdite fiscali** non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione;
- b) **importo del rendimento nozionale** eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

La trasformazione avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.

I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.



## Titolo III – Art. 55



# Art. 56 - MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Le **PMI** potranno avvalersi di  **misure di sostegno** finanziario dello Stato, fino al **33%** dei prestiti erogati:

a) per le  **aperture di credito** a revoca e per i  **prestiti accordati** a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli  **importi accordati**, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata,  **non possono essere revocati** in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;



## Titolo III – art. 56



# Art. 56 - MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Le **PMI** potranno avvalersi di **misure di sostegno** finanziario dello Stato, fino al **33%** dei prestiti erogati:

b) per i **prestiti non rateali** con **scadenza** contrattuale prima del **30 settembre 2020** i contratti sono **prorogati**, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle **medesime condizioni**;



## Titolo III – art. 56



# Art. 56 - MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Le **PMI** potranno avvalersi di **misure di sostegno** finanziario dello Stato, fino al **33%** dei prestiti erogati:

c) per i **mutui** e gli altri **finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di **cambiali agrarie**, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è **sospeso sino al 30 settembre 2020** e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è **dilazionato**, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è **facoltà delle imprese richiedere** di sospendere soltanto i **rimborsi in conto capitale**.



## Titolo III – art. 56



## Art. 57 – SUPPORTO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

### LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE CHE HANNO SOFFERTO UNA RIDUZIONE DEL FATTURATO

A favore delle imprese che a causa della citata emergenza hanno sofferto una riduzione del fatturato, **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** è autorizzata a **concedere liquidità**, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite **banche** e altri **soggetti autorizzati all'esercizio del credito**.

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'**80% dell'esposizione assunta**.



## Titolo III – Art. 57



# Art. 58 – SOSPENSIONE RIMBORSO FONDO 394/81

## SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RIMBORSO PER IL FONDO 394/81

Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere disposta **una sospensione fino a dodici mesi** del pagamento della **quota capitale** e degli **interessi delle rate in scadenza** nel corso dell'anno **2020**, con conseguente **traslazione del piano di ammortamento** per un periodo corrispondente.



## Titolo IV – art. 58



# Art. 61 - SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

- + **Ritenute d'acconto**
- + **Contributi** Previdenziali e Assistenziali
- + **Premi** assicurazione obbligatoria domestici

I versamenti sospesi sono effettuati, **senza** applicazione di **sanzioni** e **interessi** in un'unica soluzione entro il **10/06/'20** oppure con rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di **Giugno 2020**.



## Titolo IV – art. 61



# Art. 61 - SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Le seguenti categorie **hanno diritto** alla **sospensione dei versamenti** (Art. 61 DPCM 17/03/2020)

- ❑ Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- ❑ Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- ❑ Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- ❑ Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

- ❑ Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- ❑ Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- ❑ Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- ❑ Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;



## Titolo IV – art. 61





# Art. 61 - SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Le seguenti categorie **hanno diritto** alla **sospensione dei versamenti** (Art. 61 DPCM 17/03/2020)

- ❑ Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- ❑ Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- ❑ Aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

- ❑ Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- ❑ Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare,
- ❑ Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- ❑ Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;



## Titolo IV – art. 61



# Art. 62 - **SOSPENSIONE DEI TERMINI** **DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI**

**Tutti gli adempimenti tributari** diversi dai versamenti e dall'effettuazione di ritenute comunali e regionali **saranno sospesi** per tutti i contribuenti fino al 31 maggio 2020. Gli adempimenti previsti in questo lasso di tempo dovranno poi essere effettuati, senza sanzioni, dal **1 al 30 giugno 2020**.

I **sogetti passivi** di ritenute su redditi da lavoro **autonomo** e su **provvigioni** (con reddito **inferiore ai 400 mila euro** nell'anno fiscale precedente) non dovranno subire ritenute di alcun tipo. La misura si applica **sui redditi percepiti** entro il **31 marzo 2020**. I contribuenti interessati sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione.



## Titolo IV – art. 62



## Art. 64 - CREDITI D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE

50% delle **SPESE DI SANIFICAZIONE**  
degli ambienti di lavoro  
fino ad un **massimo** di **€ 20.000**

Allo scopo di **incentivare** la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione** è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020 un **credito d'imposta** fino ad un massimo di **€ 20.000**.

Fino ad esaurimento dell'importo massimo di € 50mln per l'anno 2020.



# Titolo IV – art. 64



# Art. 6 - REQUISIZIONI

**REQUISIZIONI** fino al 31 luglio 2020  
AUTORIZZATE DALLA **PROTEZIONE CIVILE**

La protezione civile **potrà autorizzare** la requisizione in uso o in proprietà, da ogni **soggetto pubblico o privato**, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per **fronteggiare** la predetta **emergenza sanitaria**, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per **implementare** il numero di **posti letto** specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.



## Titolo I – art. 6



# Art. 63 - PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

**€100** di PREMIO AI LAV. DIPENDENTI  
nel mese di **MARZO 2020**

Ai titolari di **redditi di lavoro dipendente** che possiedono un reddito complessivo di importo **non superiore a 40.000 euro** spetta un **premio**, per il mese di **marzo 2020**, che non concorre alla formazione del reddito, pari a **100 euro** da **rapportare** al **numero di giorni di lavoro** svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.



## Titolo IV – art. 63



# Art. 65 - CREDITI D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

60% del **CANONE DI LOCAZIONE**  
del mese di **MARZO 2020**

**credito d'imposta** ai sensi dell'art. 17 DLGS 9 luglio 1997, n. 241

Riferito agli **immobili** aventi categoria catastale **C/1**.  
Non si applica per alle attività di cui agli **Allegati 1 e 2** del  
**DPCM 11 Marzo 2020**, ossia tutte le attività di e servizi alla  
persona che non sono stati sottoposti a chiusura forzata  
dell'attività.



## Titolo IV – art. 65



# ALLEGATO 1 – D.P.C.M. dell'11 Marzo 2020

Le seguenti aziende **non hanno diritto** al CREDITO D'IMPOSTA (Art. 65 DPCM 17/03/2020)



- Ipermercati
- Supermercati e Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Prodotti surgelati (Al dettaglio)
- Prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2)



- Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Piccoli animali domestici
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici



- Farmacie
- Articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Articoli igienico-sanitari
- Altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione Medica



- in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- materiale per ottica e fotografia
- articoli per l'illuminazione



- Giornali, riviste e periodici
- qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono



- Carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- combustibile per uso domestico e per riscaldamento




## IMPRESSE



# ALLEGATO 2 – D.P.C.M. dell'11 Marzo 2020

Le seguenti aziende **non hanno diritto** al CREDITO D'IMPOSTA (Art. 65 DPCM 17/03/2020)

## SERVIZI PER LA PERSONA



- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse



# IMPRESE





# Art. 72 - FONDO PER LA PROMOZIONE INTEGRATA

## FONDO MADE IN ITALY E INCENTIVI ALLE ESPORTAZIONI

Il provvedimento istituisce **un fondo** da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al fine di **potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno** all'internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il **piano straordinario** di sostegno al **Made in Italy** realizzato tramite l'ICE, in cui sono previste anche operazioni di cofinanziamento con parte a fondo perduto.



## Titolo V – Art. 72



# Art. 95 - SOSPENSIONE VERSAMENTI CANONI

## SETTORE SPORTIVO

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive **sono sospesi**, fino al 31 maggio 2020, **i termini** per il **pagamento** dei **canoni di locazione** e concessori relativi all'affidamento di **impianti sportivi pubblici** dello Stato e degli enti territoriali.

I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, **senza applicazione di sanzioni ed interessi**, in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.



## Titolo V – Art. 95

